

Procedure di gruppo legate

Qualora si intenda avviare una procedura di gruppo in Italia, è opportuno verificare prima la possibile interferenza con le misure europee, ipotizzando (magari all'intero del piano di gruppo) misure che evitino una sovrapposizione procedurale, a tutto svantaggio delle procedure stesse e dei creditori.

Questa la riflessione che è possibile fare alla luce delle novità introdotte dal codice della crisi d'impresa (dlgs 14/2019) le quali impongono di fare il punto sulle procedure «di gruppo». In base al regolamento Ue 848/2015 l'amministratore (practitioner) di una delle procedure coopera con gli altri (coordinando «la gestione e la sorveglianza degli affari» delle società del gruppo). Le procedure europee di coordinamento prevedono la nomina di un apposito coordinatore e la stesura di apposite «linee guida del coordinamento di gruppo».

Peraltro, le procedure di cooperazione e comunicazione sembrano essere, di fatto, obbligatorie. In sostanza, pur considerata l'autonomia di ciascuna procedura rispetto alle altre, il legislatore comunitario ha riconosciuto l'interdipendenza delle procedure tra di loro, ammettendo contaminazioni tra l'una e le altre. La «contaminazione» si può tradur-

re addirittura nella richiesta di un practitioner di sospendere il realizzo degli atti di un'altra procedura del gruppo, proponendo un piano di ristrutturazione per tutte o alcune le entità di gruppo.

Ma in che modo tale assetto si coordina con il codice della crisi, che dedica agli aspetti procedurali il solo art. 286? Nel caso di gruppi internazionali, infatti, le società italiane potrebbero essere assoggettate ab initio a un concordato di gruppo (con unico giudice delegato e unico commissario, oltre che, eventualmente, piano unitario), come previsto dal codice; le procedure non-italiane (riconducibili allo stesso gruppo) potrebbero, invece, attivare una procedura di coordinamento (o di cooperazione e comunicazione) ai sensi del regolamento (che non mette nero su bianco alcunché per il caso in cui uno Stato membro già preveda il «consolidamento» o il raggruppamento delle procedure radicate in loco): le procedure di raccordo previste dal regolamento potrebbero, così, sovrapporsi a quelle previste dal codice italiano. Di qui la necessità di una riflessione ex ante per poter prendere le decisioni più consone alle esigenze del caso.

Tommaso Senni